

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL GIORNO 24 APRILE 2013
RELATIVA AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA**

che di seguito si riportano:

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 5, 8, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;
2. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale;
3. Proposta di modifica degli articoli 16 e 24 dello statuto sociale, nonché introduzione dell'art. 31;
4. Proposta di modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale;
5. Attribuzione poteri a Presidente e Amministratore Delegato.

Signori Azionisti,

La presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) nonché nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A, Schema n. 3, al predetto Regolamento Emittenti, è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea chiamata a deliberare su talune modifiche dello Statuto sociale. Alcune proposte di modifica sono finalizzate all'adeguamento ai recenti interventi legislativi che hanno introdotto una serie di novità nella disciplina che regola la vita degli emittenti quotati, altre sono legate all'esigenza di dotarsi di strumenti messi a disposizione dal legislatore; altre ancora sono volte ad evitare modifiche statutarie in caso di cambiamento normativo o a migliorare l'espressione formale di alcune clausole.

In particolare:

Formazione degli organi societari

La l. 12/7/2011 n. 120 ha introdotto nell'ordinamento italiano le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate.

I nuovi commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 TUF impongono alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno 1/3 dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Il legislatore ha altresì previsto una gradualità nell'applicazione della quota di genere, stabilendo che al primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a 1/5 dei componenti degli organi sociali. Inoltre, il criterio di riparto stabilito dalla legge trova applicazione per tre mandati. La Consob, in data 8/2/2012, ha approvato la delibera n. 18098 che inserisce nel Titolo V-bis del Regolamento Emittenti (n. 11971/99) il capo I-bis, recante: "Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo" in attuazione della delega prevista dalla normativa primaria. Il Consiglio di Amministrazione propone di adottare alcune modifiche degli artt. 16 e 24 dello Statuto sociale affinché vi sia un completo adeguamento alla normativa citata, nonché di introdurre l'art. 31.

Diritti degli Azionisti e Convocazioni Assembleari

Il D.Lgs. 18/06/2012 n. 91 ha introdotto modifiche al D.Lgs. 27/2010 in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. A tale riguardo, si ricorda che la Società aveva già provveduto ad introdurre nello Statuto sociale le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento al decreto da ultimo citato, in occasione del Consiglio di Amministrazione dell' 11 novembre 2010 e dell'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2011. Tuttavia, anche alla luce dei recenti interventi legislativi, si ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea dei Soci ulteriori proposte di modifica, al fine di dotare la Società di strumenti più idonei ed efficaci, volti a rispondere alle esigenze di gestione che potrebbero presentarsi.

Tra le modifiche statutarie proposte vi è quella relativa alla possibilità di tenere l'Assemblea dei Soci in più convocazioni, stante il nuovo disposto dell'art. 2369 del codice civile che prevede la necessità di specifica previsione statutaria in tal senso per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, diverse dalle società cooperative. Si ritiene, infatti, che tale possibilità garantisca maggiore flessibilità nella gestione della Società, continuando a tutelare comunque i diritti dei Soci.

Dividendi

L'art. 2433 *bis* del codice civile prevede la possibilità di distribuire, a determinate condizioni, tra cui l'esplicita previsione statutaria, acconti sui dividendi. La Società intende dotarsi anche di questa possibilità al fine di disporre di uno strumento utile per soddisfare le esigenze che potrebbero in futuro presentarsi.

Altre Modifiche

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società, in considerazione della continua evoluzione normativa e dell'attività che la Società intende svolgere, ha ravvisato l'opportunità, in occasione di codesta Assemblea, di proporre la modifica di ulteriori articoli statutari come meglio specificato nell'allegato alla presente relazione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie proposte nella Relazione non facciano insorgere in capo agli azionisti il diritto di recesso.

In considerazione di tutto quanto sopra, il Consiglio propone all'Assemblea le modifiche statutarie di seguito descritte nel prospetto allegato sub "A", che pone a raffronto l'attuale testo dello Statuto con le modifiche proposte e specifica le relative motivazioni.

Per permettere agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio orientamento sulle diverse motivazioni all'origine delle modifiche statutarie proposte, evitando di deliberare su ogni specifico articolo, si propone un'unica delibera per gli articoli:

- la cui modifica sia dettata dall'esigenza di migliorare l'espressione formale del testo; e
- la cui modifica sia sostanzialmente riconducibile alla stessa motivazione.

Pertanto, in sede assembleare, verrà richiesto agli aventi diritto al voto di deliberare specificamente sui punti da 1 a 5, come di seguito formulati.

In particolare, il Consiglio Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Elica S.p.A., preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione alla Assemblea sulla presente proposta, delibera:

1. di approvare le proposte di modifica degli articoli 1, 5, 8, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 dello statuto sociale come formulate nella relazione illustrativa degli amministratori;
2. di approvare le proposte di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale come formulate nella relazione illustrativa degli amministratori;
3. di approvare le proposte di modifica degli articoli 16 e 24 dello statuto sociale nonché l'inserimento dell'articolo 31, come formulati nella relazione illustrativa degli amministratori;
4. di approvare le proposte di modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale come formulate nella relazione illustrativa degli amministratori;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per:
 - i. curare gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli pubblicitari, connessi all'attuazione delle modifiche dello statuto sociale;
 - ii. provvedere eventualmente alla rinumerazione di articoli e commi dello statuto e alla riorganizzazione degli stessi al fine di garantire la necessaria coerenza;
 - iii. introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, o che si rilevassero opportune per il rispetto delle normative applicabili.

Il tutto con promessa di rato e valido".

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
Articolo 1 – Denominazione		
1.1 La società è denominata "ELICA S.p.A."	1.1 La società è denominata "ELICA Società -per -Azioni ", <u>da indicare anche come "ELICA S.p.A."</u> .	Modifica proposta per rendere lo Statuto rispondente alla prassi relativa alla rappresentazione della denominazione sociale.
	<u>1.2 La denominazione può essere scritta in tutto o in parte in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.</u>	
Articolo 5 – Capitale sociale		
5.1 INVARIATO		
5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso nel limite del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di incaricata della revisione contabile.	5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso nel limite del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione <u>dal revisore legale o dalla società di revisione legale della società di incaricata della revisione contabile.</u>	Adeguamento alla normativa in tema di revisione dei conti.
5.3 INVARIATO		
Articolo 8 – Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni.		
8.1 INVARIATO		
8.2 INVARIATO		
8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea Straordinaria che ne determina le caratteristiche, disciplinando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, Codice Civile.	8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea Straordinaria che ne determina le caratteristiche, disciplinando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni ie apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, Codice Civile.	Modifica finalizzata ad una migliore espressione formale del testo.

8.4 INVARIATO		
Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea		
11.1 INVARIATO		
11.2 INVARIATO		
11.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.	11.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un-la quota <u>ventesimo</u> del capitale sociale <u>prevista dalla legge</u> .	Semplificazione del testo al fine di evitare ulteriori modifiche statutarie in caso di variazione della normativa.
11.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, nel rispetto delle modalità e dei termini minimi previsti dalla normativa vigente. Ove sia richiesta dalla normativa vigente in materia la pubblicazione dell'avviso su quotidiano, lo stesso verrà pubblicato su uno dei seguenti quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" o "Milano Finanza".	11.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, nel rispetto delle modalità e dei termini minimi previsti dalla normativa vigente. <u>Nell'avviso di convocazione possono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per la seconda e, limitatamente alla assemblea straordinaria, per la terza convocazione.</u> <u>Nel caso di unica convocazione alle Assemblee si applicano le maggioranze previste dall'articolo 2369 del codice civile per l'assemblea in unica convocazione, salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.</u> Ove sia richiesta dalla normativa vigente in materia la pubblicazione dell'avviso su quotidiano, lo stesso verrà pubblicato su uno dei seguenti quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" o "Milano Finanza".	Modifica introdotta a seguito della modifica dell'art. 2369 del codice civile (D.Lgs. n. 91/2012).
11.5 INVARIATO		

<p>11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 del D.Lgs n. 58 del 24 Febbraio 1998 ("TUF"), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.</p> <p>Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma precedente è data notizia, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>L'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dei commi precedenti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125ter, comma 1 TUF.</p>	<p>11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo <u>una quota</u> del capitale sociale <u>prevista dalla normativa vigente</u> possono chiedere, <u>nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3 o dell'art. 104, comma 2 del D.Lgs n. 58 del 24 Febbraio 1998 ("TUF")</u>, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti <u>ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno</u>. Le domande, <u>unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere</u> <u>sono</u> presentate per iscritto, <u>anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea</u>.</p> <p>Delle integrazioni all'ordine del giorno <u>o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno</u>, presentate ai sensi del comma precedente, è data notizia, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. <u>Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa</u>.</p> <p>L'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dei commi precedenti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori <u>l'organo di amministrazione</u> o sulla base di un progetto o di una relazione da essi <u>esso</u> predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125ter, comma 1 <u>del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 ("TUF")</u> TUF.</p>	<p>Modifica introdotta a seguito della modifica dell'art. 126 bis del TUF e semplificazione del testo al fine di evitare ulteriori modifiche statutarie in caso di variazione della normativa.</p>
--	---	--

<p>I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.</p>	<p>I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione <u>che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione</u> sulle <u>nuove</u> materie di cui essi propongono la trattazione <u>ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno</u>. La relazione è trasmessa<u>consegnata</u> al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione <u>o della presentazione</u>, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.</p>	
<p>Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento</p> <p>14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza di questi, dall'Amministratore Delegato più anziano, o, in assenza di questi, da persona designata dagli intervenuti.</p>	<p>14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza <u>anche</u> di questi, dall'Amministratore Delegato più anziano<u>agli amministratori delegati in ordine di anzianità anagrafica</u>, o, in assenza <u>anche</u> di questi, da persona designata dagli intervenuti.</p>	<p>Modifica proposta a chiarimento del procedimento da seguire in presenza di più consiglieri delegati e finalizzata ad una migliore espressione formale del testo.</p>
<p>14.2 INVARIATO</p>		
<p>14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che agli intervenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per 	<p>14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che agli intervenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di <u>(i)</u> accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; <u>(ii)</u> regolare lo svolgimento 	<p>Modifica finalizzata ad una migliore espressione formale del testo.</p>

<p>la riunione; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> · sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; · sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; · vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. 	<p>dell'adunanza; <u>(iii)</u> constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> · sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; · sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; · vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio <u>e/o</u> video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. 	
<p>14.4 INVARIATO</p>		
<p>Articolo 15 – Quorum e verbale</p>		
<p>15.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le maggioranze e le disposizioni di legge e statutarie.</p> <p>15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.</p>	<p>15.1 Per la validità della <u>regolare</u> costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e <u>per la validità</u> delle deliberazioni <u>della stessa</u> si osservano le maggioranze e le disposizioni di legge e statutarie.</p> <p>15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, <u>qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo</u>. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.</p>	<p>Modifica finalizzata ad una migliore espressione formale del testo.</p>
<p>Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione</p>		
<p>16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa.</p>	<p>16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina <u>e nel rispetto della normativa vigente</u>. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge <u>e, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, deve essere</u></p>	<p>Modifiche introdotte a seguito della introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>Modifica in adeguamento al nuovo testo</p>

<p>L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato.</p>	<p><u>assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.</u></p> <p>L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato, <u>nel rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.</u></p>	<p>dell'art. 147 ter, comma 1 ter, TUF.</p>
<p>16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari</p>	<p>16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale, <u>con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società,</u> entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata <u>a convocata per</u> deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, <u>ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa applicabile.</u></p> <p>Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di</p>	<p>Modifiche conseguenti alla introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi e per l'adeguamento alle previsioni di cui all'art. 147 ter, comma 1-bis del TUF.</p>

<p>autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p>A cura della Società, le liste dei</p>	<p>azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.</p> <p><u>Ciascuna lista - qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</u> A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere</p>	<p>Modifiche conseguenti alla introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi</p>
--	---	--

<p>candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista;</p>	<p>messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci, <u>ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile</u>. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla <u>legge normativa applicabile</u>; c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista; b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo,</p>	<p>Modifica introdotta in conformità alle previsioni di cui all'articolo 144 octies, comma 1 lett. b2) RE.</p> <p>Modifica</p>
--	--	--

<p>b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza"), e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con primo numero nella lista medesima.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà/anno sostituito/i dal primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i nella stessa Lista di Maggioranza.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista.</p>	<p>"Lista di Minoranza"), e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con <u>il</u> primo numero nella lista medesima.</p> <p>Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto <u>ovvero non risultassero rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), il o candidato/i non indipendente/i ovvero del genere più rappresentato</u> eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà/anno sostituito/i dal primo/i candidato/i indipendente/i <u>ovvero dell'altro genere</u>, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i nella stessa Lista di Maggioranza. <u>Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Consiglio sulla base di quanto previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge.</u></p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista <u>oppure nel caso in cui una sola lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari</u></p>	<p>finalizzata ad una migliore espressione formale del testo.</p> <p>Modifiche conseguenti alla introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>Modifica finalizzata a chiarire i criteri di nomina degli amministratori nel caso di liste in cui non residuino amministratori aventi le caratteristiche necessarie ad assicurare il rispetto della normativa applicabile.</p> <p>Modifiche conseguenti alla</p>
---	--	---

<p>In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.</p>	<p><u>alla metà di quella richiesta per la relativa presentazione</u>, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista, <u>nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p>In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo <u>e comunque in modo da assicurare il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.</u></p>	<p>introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi.</p>
<p>16.3 INVARIATO</p>		
<p>16.4 INVARIATO</p>		
<p>16.5 INVARIATO</p>		
<p>16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p>	<p>16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti <u>ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione;</u></p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti <u>ed il rispetto delle norme applicabili in tema di</u></p>	<p>Modifiche conseguenti alla introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi, finalizzate ad una migliore espressione formale del testo.</p>

	<u>composizione del Consiglio di Amministrazione.</u>	
Articolo 17 – Convocazione - Adunanze 17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, ora e luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.	17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dagli amministratorie delegatie, se nominatie, <u>in ordine di anzianità anagrafica</u> , o in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, <u>l'ora ed il</u> luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.	Modifiche finalizzate ad una migliore espressione formale del testo.
17.2 INVARIATO		
17.3 INVARIATO		
17.4 INVARIATO		
Articolo 18 – Riunioni 18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, ed in assenza di questi dalla persona che viene designata dalla maggioranza dei presenti.	18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, <u>se nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratorie delegatie</u> , se nominatie, <u>in ordine di anzianità anagrafica</u> , ed in assenza <u>anche</u> di questi dalla persona che viene designata dalla maggioranza dei presenti.	Modifica finalizzata ad una migliore espressione formale del testo e a chiarimento del procedimento da seguire in presenza di più consiglieri delegati.
18.2 INVARIATO		
18.3 INVARIATO		
Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione 19.1 INVARIATO 19.2 INVARIATO 19.3 INVARIATO		

19.4 INVARIATO		
<p>19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nominato, o l'Amministratore Delegato, riferisce altresì all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, ai sensi dell'articolo 124-bis del TUF.</p>	<p>19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento, <u>ove presente</u>. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nominato, o l'Amministratore <u>Delegato</u> gli amministratori delegati, riferisce altresì all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, ai sensi dell'articolo 124-bis del TUF <u>normativa applicabile</u>.</p>	<p>Modifiche finalizzate ad una migliore espressione formale del testo e per evitare ulteriori modifiche statutarie in caso di variazione della normativa.</p>
<p>Articolo 22 - Compensi. Spese 22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea determina altresì i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali compensi possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o da diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p>22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese <u>documentate</u> sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea determina altresì i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali compensi possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o da diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p>Chiarimento richiesto dalla normativa fiscale.</p>
22.2. INVARIATO		

<p>Articolo 24 – Collegio Sindacale</p> <p>24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98. Il Collegio Sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti qualora tale attività non debba essere demandata ad una società di revisione per espressa disposizione di legge.</p> <p>Il Collegio sindacale è composto di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>	<p>24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98. Il Collegio Sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti qualora tale attività non debba essere demandata ad una società di revisione per espressa disposizione di legge.</p> <p>Il Collegio sindacale è composto, <u>nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi</u>, di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>	<p>Modifiche necessarie per rendere compatibile l'articolo 24.1 con l'articolo 25 dello Statuto e conseguenti alla introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi.</p>
24.2 INVARIATO		
24.3 INVARIATO		
<p>24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei</p>	<p>24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione <u>ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Società quale stabilita dalla</u></p>	<p>Modifiche introdotte in adeguamento al</p>

<p>Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p>	<p><u>normativa applicabile</u>. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale <u>è sono indicate</u> la quota di partecipazione per la presentazione delle liste, <u>le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione del componente del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza e quant'altro previsto dalle disposizioni normative in materia</u>.</p>	<p>nuovo testo dell'art. 125 bis TUF e 148, comma 2 TUF.</p>
<p>24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.</p> <p><u>Le liste:</u> <u>(i) devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo;</u> <u>(ii) qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre devono altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</u></p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Modifiche conseguenti alla introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi.</p>

<p>24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste da Consob con regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;</p> <p>c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.</p> <p>La certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio</p>	<p>24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale, <u>anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società,</u> entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, <u>ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.</u> All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:</p> <p>a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</p> <p>b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;</p> <p>c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura;</p> <p>d) <u>l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società.</u></p> <p>La certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni</p>	<p>Modifiche per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 147 ter, comma 1-bis del TUF.</p> <p>Modifica introdotta in adeguamento al nuovo testo dell'art. 2400 c.c.</p>
---	--	---

<p>Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.</p>	<p>precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al quinto-terzo giorno successivo a tale data <u>ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa applicabile</u>. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.</p>	<p>Modifica al fine di evitare ulteriori modifiche statutarie in caso di variazione della normativa.</p>
<p>24.7 INVARIATO</p>		
<p>24.8 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.</p>	<p>24.8 All'elezione dei Sindaci, <u>fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato)</u>, si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza") e che, <u>nel rispetto della normativa vigente, sia stata presentata e votata da parte di soci che non siano collegati non sia collegata</u> in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.</p> <p><u>Qualora al termine della votazione</u></p>	<p>Modifiche conseguenti alla introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi.</p>

	<p><u>non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</u></p> <p><u>Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge.</u></p>	
24.9 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.	24.9 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato <u>a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</u>	
24.10 INVARIATO		
24.11 INVARIATO		
<p>Articolo 28 – Utili – Dividendi</p> <p>28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2430 e 2433 del Codice civile.</p>	<p>28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2430 e 2433 del Codice civile.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative.</u></p>	Introduzione della possibilità prevista dall'articolo 2433 bis c.c.
28.2 INVARIATO		

	<p>Articolo 31 CLAUSOLA TRANSITORIA <u>Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 24 del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio fra generi nella composizione degli organi sociali, trovano applicazione ai primi 3 (tre) rinnovi integrali, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.</u> <u>Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinnovi devono considerarsi come non apposte.</u> <u>In conformità alla Legge 12 luglio 2011, n. 120:</u> <u>(i) per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale integralmente eletti successivamente al 12 agosto 2012, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad 1/5 (un quinto) (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei membri del rispettivo organo sociale;</u> <u>(ii) per i 2 (due) mandati successivi al mandato sub (i) la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad 1/3 (un terzo) (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei membri del rispettivo organo sociale.</u></p>	<p>Modifiche conseguenti alla introduzione della normativa in materia di equilibrio tra generi.</p>
--	--	---

Fabriano, 15 marzo 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli